

██████████

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Il giudice, letti gli atti della controversia per separazione giudiziale sub RG ██████████ avviata da ██████████ nei confronti di ██████████

a soluzione della riserva formulata ad esito della fase presidenziale di comparizione coniugi, sentite le parti e dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;

non sussistendo circostanze tali da imporre una deroga alla regola di cui all'art. 337 ter cc, affida il figlio minore, ██████████ ad entrambi i genitori;

tenuto conto della volontà espressa all'udienza del 19.02.2021 da Federico, dispone che lo stesso starà presso la madre il lunedì e martedì, presso il padre il mercoledì ed il giovedì e, a settimane alternate, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino al lunedì mattina presso ciascun genitore;

il minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il minore starà con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza i periodi continuativi dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio;

il minore, inoltre, trascorrerà di anno in anno il proprio compleanno nonché le festività del 25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12 e 6/1 alternativamente con ciascuno dei genitori; ciascun genitore, infine, potrà tenere con sé il figlio per 21 giorni consecutivi durante le vacanze estive;

la casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente in quanto genitore convivente con la figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente;

considerato che la ricorrente percepisce una retribuzione di circa € 1.300,00 mensili, mentre il resistente ha percepito € 21.180,00 nel 2017 e di € 24.799,00 nel 2018;

non potendo considerare ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento gli utili prodotti dalla società cui appartiene il resistente e non distribuiti tra i soci posto che il diritto individuale del singolo a conseguire l'utile di bilancio sorge soltanto se e nella misura in cui la delibera assembleare di approvazione del bilancio ne disponga l'erogazione ai soci, mentre, prima di tale momento, vi è una semplice aspettativa, potendo l'assemblea impiegare diversamente gli utili o rinviarne la distribuzione nell'interesse della società;

tenuto conto del fatto che il ricorrente vive in una casa per la quale corrisponde un canone di € 700,00 e che entrambi i coniugi provvedono mensilmente al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (€ 320,00);

considerato che [REDACTED] come da lui dichiarato all'udienza del 19.02.2021, studia e lavora nell'azienda di famiglia percependo circa € 900,00 mensili oltre ad € 4.000,00 netti l'anno per l'ulteriore attività lavorativa svolta e che pertanto deve ritenersi economicamente indipendente;

tenuto conto dei tempi di permanenza di [REDACTED] presso i genitori, dispone che ciascuna delle parti provvederà al mantenimento diretto del figlio [REDACTED] nei tempi di permanenza dello stesso presso di sé ed il [REDACTED] corrisponderà alla [REDACTED] la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia [REDACTED], maggiorenne ma non economicamente indipendente;

le spese straordinarie saranno divise tra le parti in ragione del 50%;

nomina se stesso giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione al **18.06.2021**, ore 10.00;

assegna termine alla parte ricorrente sino al **14.04.2021** per il deposito in Cancelleria di memoria integrativa avente il contenuto di cui all'art 163 co 3 cpc;

assegna termine alla parte resistente sino al **19.05.2021** per la costituzione in giudizio, ai sensi degli artt. 166 e 167 co 1 e 2 cpc, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

avverte il resistente che la costituzione oltre il termine sopra stabilito implica le decadenze di cui all'art 167 cpc e che scorso il termine stesso non potranno più utilmente esser proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Pubblico Ministero.

Cagliari, 22.02.2021